

Cass., Sez. II, 3 maggio 2019, n. 11711

OMISSIS

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6.11.2008, la ditta individuale A. citava le società B. e C. innanzi al Tribunale di M., chiedendo accertarsi il grave inadempimento delle convenute in relazione al contratto di agenzia e la loro condanna al risarcimento dei danni.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione delle società convenute B. e C., il Tribunale di M. accoglieva la domanda del A. e condannava le società al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 500.000,00.

Proponevano appello le società B. E C., resistito dal A., che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto proposto oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza.

Con sentenza del 18.12.2013, la Corte d'Appello di X dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata, presso la cancelleria del Tribunale di M., in data 13.12.2012 e l'appello risultava notificato l'11.2.2013. Rilevava che correttamente la notifica della sentenza impugnata era avvenuta presso la cancelleria del giudice a quo, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, poichè le società convenute avevano eletto domicilio presso il Tribunale di N., fuori della circoscrizione del giudice adito, il Tribunale di M., nè, nel corso del giudizio, avevano indicato alcun indirizzo di posta certificata ai sensi degli artt. 125 e 366 c.p.c., come modificati dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25. Nella comparsa di risposta - affermava la corte territoriale - era stato indicato solo l'indirizzo di posta elettronica del difensore delle società convenute, ma non quello di posta elettronica certificata, nè l'indirizzo PEC era comunicato nel corso del giudizio di primo grado.

Per la cassazione della sentenza proponevano ricorso B e C. sulla base di un unico motivo.

A.. resisteva con controricorso.

Disposta l'assegnazione alla Sesta Sezione Civile, il collegio rilevava che avverso la medesima sentenza, le società ricorrenti avevano proposto ricorso per revocazione, che era stato respinto dalla Corte d'Appello di N. con sentenza N. 518/2014; poichè detta decisione era stata impugnata per cassazione, con ordinanza interlocutoria del 7.3.2016, rimetteva la causa in pubblica udienza per l'eventuale riunione dei procedimenti.

Nel ricorso per revocazione, le società avevano lamentato che la corte territoriale sarebbe incorsa nell'errore di ritenere che l'indirizzo PEC non fosse stato comunicato nel corso del giudizio, mentre - deducono le ricorrenti - l'indirizzo PEC era stato indicato nel foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 19.1.2012 ed allegato all'intestazione della sentenza del Tribunale oltre che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.

La Corte d'Appello di N., rigettando il ricorso per revocazione, con sentenza del 3.9.2015, riteneva che la decisione non fosse basata su un errore di fatto ma sulla valutazione delle modalità di comunicazione dell'indirizzo PEC, che, nella specie, era avvenuta attraverso la mera apposizione del timbro recante i recapiti del difensore, inadeguata ad integrare i requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c.. Osservava, inoltre, che il difensore delle società aveva ribadito l'elezione di domicilio, in circondario diverso da quello del giudice adito, anche nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, sicchè la notifica era correttamente avvenuta R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82. Il ricorso per cassazione proposto da B. e C. avverso la sentenza d'appello, che aveva rigettato il ricorso per revocazione, è fondato su un unico motivo.

A. ha resistito con controricorso anche in questo giudizio.

In data 14.9.2018, in prossimità dell'udienza pubblica, B. e C. hanno depositato memorie difensive. Il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. C.s. ha chiesto la riunione dei ricorsi ed ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che le memorie ex art. 378 c.p.c., depositate nel proc. N. 7729/2014 dalle società B. e C. sono state tardivamente depositate in data 14.9.2018, oltre i dieci giorni antecedenti all'udienza del 20.9.2018.

Sempre in via preliminare, va disposta la riunione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di N. del 18.12.2013, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, al ricorso avverso la sentenza della medesima Corte del 3.9.2015, che ha rigettato la revocazione della citata sentenza d'appello.

Nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, n. 16435; Cass. Civ., sez. 02, del 20/03/2009, n. 6878; Cass. Civ., sez. 02, del 20/03/2009, n. 6878).

La riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dall'art. 335 c.p.c., discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione, proposto contro la sentenza resa in sede di appello, può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione.

Ne consegue che va disposta la riunione di quest'ultimo giudizio (R.G. n. 7729/2014) al primo (R.G. n. 27244/2015).

Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 125 c.p.c. come modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d'Appello ritenuto inammissibile l'appello per tardività, erroneamente affermando che l'indirizzo di posta certificata dell'Avv. Z. non fosse stato precisato "per l'intero corso del giudizio di primo grado", mentre esso risultava indicato nella comparsa conclusionale, nella memoria di replica e nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato all'instestazione della sentenza.

Il motivo è fondato.

Come si evince dall'esame del ricorso (nel quale sono riprodotti in copia gli atti processuali richiamati), la PEC risultava chiaramente indicata in alto a destra nel foglio di precisazione delle conclusioni, depositato all'udienza del 19-12-2012, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. La sentenza impugnata, pertanto, ha errato nel ritenere irrilevante il "mero inserimento dell'indirizzo PEC nel timbro apposto nella prima pagina in alto a destra contenente i recapiti del difensore..." (v. pag. 5) e ad escludere, conseguentemente, la sussistenza del dedotto errore di fatto, a fronte dell'affermazione contenuta nella sentenza di appello circa la mancata "indicazione di alcun indirizzo di posta certificata risultante agli atti...".

Il vizio dedotto ha natura di vizio revocatorio, in quanto lamenta un errore di percezione nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto inesistente un fatto, l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore, che, invece, era contenuto negli atti processuali (Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, n. 27555).

La Corte d'Appello ha escluso, invece, la sussistenza del dedotto vizio di revocazione ritenendo che, nella specie, era mancata la "rituale" indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli appellanti nel corso del giudizio di primo grado, e che di tanto aveva dato atto la Corte di Appello.

Il giudice della revocazione ha fornito un'interpretazione restrittiva dell'art. 125 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, che testualmente afferma "Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax".

La giurisprudenza di questa Corte, alla quale questo collegio intende dare continuità, ritiene sufficiente che la comunicazione dell'indirizzo PEC da parte del difensore sia contenuta in un atto endoprocedimentale (Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, n. 24465; Cassazione civile, sez. II, 17/10/2017, n. 24465) A partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit.

art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempia all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte. (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21335; in senso conforme Sezioni Unite Cass. Civ., sez. UU, del 20/06/2012, n. 10143).

In particolare, questa Corte ha ritenuto validamente indicato l'indirizzo PEC in una memoria depositata in udienza, in quanto idoneo alla conoscenza legale della controparte, destinataria dell'atto, secondo la diligenza richiesta a chi esercita la professione forense (Cass. Civ. Sez. II, 17.10.2017 n. 24465, Cass. N. 807 del 19.1.2016 e n. 5519 del 10.5.2000 in materia di inserimento di domicilio in comparsa conclusionale).

Ne consegue che l'indicazione dell'indirizzo PEC da parte del difensore nel foglio di precisazione delle conclusioni, nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica, era idonea a determinare la conoscenza della controparte dell'indirizzo di posta certificata.

La sentenza N. 3489 del 3.9.2015 va, pertanto cassata, e rinviata innanzi alla Corte d'Appello di N., in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

La revoca della sentenza di appello comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di N. del 18.12.2013, che ha dichiarato inammissibile l'appello, per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. Sez. Un. 10553/2017).

La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio e determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Riunisce il ricorso avente R.G. n. 7729/2014 al ricorso avente R.G. n. 27244/2015.

Accoglie il ricorso avverso la sentenza N. 3489 del 3.9.2015 (RG 27244/2015), cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, innanzi alla Corte d'appello di N.in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza N. 477/2013 (RG 7729/2014) del 18.12.2013 e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019